



# Région Autonome Vallée d'Aoste Regione Autonoma Valle d'Aosta

Assessorat Agriculture et Ressources Naturelles  
Département des Ressources Naturelles  
Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali  
Dipartimento Risorse Naturali

Località Amérique n° 127/a  
11020 Quart (Aosta)  
Tel. 0165/776212 - Fax 0165/776256  
✉ corpoforestalevaldostano@regione.vda.it

Corps Forestier de la Vallée d'Aoste  
Corpo Forestale della Valle d'Aosta  
Ufficio Prevenzione e tutela ambientale  
Bureau Prévention et Protection de L'Environnement

Prot. N.  
Vs./Rif.

TORNITURA UPTA - BS -

## COPIA

Alle Stazioni Forestali  
SEDI

Quart,  
Quart,

ARCHIVES de l'ADMINISTRATION DE LA VALLÉE D'AOSTE			
Série	5	CAT. 2 <sup>a</sup>	FASC. 1 S.FAS. 1
12 DIC 2002			
Réf n°	34699	div	RN

e, p.c.

Ufficio Vincolo Idrogeologico  
SEDE

OGGETTO: R.D.L. 30 dicembre 1923, n.3267 – Art.7 - Contestazioni riguardo i movimenti terra non autorizzati.

Il Servizio Sanzioni amministrative della Presidenza della Regione ha recentemente richiesto chiarimenti circa il campo di applicazione dell'art.7 del R.D.L. 30/12/1923, n. 3267. Ciò è avvenuto a seguito della presentazione di ricorso a verbale di contestazione di violazione amministrativa per infrazione agli art.7 del R.D.L.3267/23 e 77 PP.M.P.F.

Tale ricorso si fonda sull'assunto che entrambi gli articoli richiamati tacciono circa eventuali autorizzazioni da richiedere in merito a "generici lavori di movimentazione terra" e, conseguentemente, il ricorrente ritiene di non aver posto in essere alcun comportamento da essi disciplinato.

Quanto sopra riportato trae origine dalla letterale interpretazione dei due disposti.

L'art.7 del R.D.L. 3267/23 si riferisce infatti alla "trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione", mentre l'art. 77 PP.M.P.F., nel richiamare l'art.20 del R.D.1126/26, indica la procedura da porre in essere per l'effettuazione dei lavori previsti dal Titolo IV, stessa norma.

Ciò premesso, si ritiene opportuno per completezza che in futuro il personale forestale, nel contestare simili violazioni, annoveri tra le norme violate anche l'art.20 del R.D. 1126/26.

Per completezza si trasmette in allegato alla presente copia delle controdeduzioni presentate dalla scrivente Direzione al Servizio sanzioni amministrative, afferenti l'interpretazione della normativa vigente in tema di vincolo idrogeologico, nonché una selezione di massime dei supremi giudici amministrativi sul tema.

Ufficio Prevenzione e Tutela Ambientale  
Dipendente incaricato G.ia Berlina Stefania

BS/sb

*BS*  
*7.1. l*



IL DIRETTORE  
Del Corpo Forestale della Valle d'Aosta  
Dott Paolo OREILLER

*Paolo Oreiller*



Région Autonome Vallée d'Aoste  
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Assessorat Agriculture et Ressources Naturelles  
Département des Ressources Naturelles  
Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali  
Dipartimento Risorse Naturali

Località Amérique n° 127/a  
11020 Quart (Aosta)  
Tel. 0165/776212 - Fax 0165/776256  
✉ corpoforestalevaldostano@regione.vda.it

Corps Forestier de la Vallée d'Aoste  
Corpo Forestale della Valle d'Aoste  
Ufficio Prevenzione e tutela ambientale  
Bureau Prévention et protection de l'environnement



Prot. N.  
Vs./Rif.

Quart, \_  
Quart,

DIPARTIMENTO ENTI  
LOCALI, SERVIZI DI  
PREFETTURA E PROTEZIONE  
CIVILE  
SERVIZIO SANZIONI  
AMMINISTRATIVE

e p.c. STAZIONE FORESTALE

L O R O S E D I

OGGETTO: Verbale di accertamento di violazione amministrativa n. \_\_\_\_\_, staz. \_\_\_\_\_  
- Ulteriori controdeduzioni - Art.7 del R.D.  
3267/23.

Trattandosi di questione che involge i compiti attribuiti al Corpo Forestale della V.d.A, questa Direzione ritiene doveroso riscontrare la nota inviataci per conoscenza.

In particolare si esprime competente parere riguardo all'interpretazione della normativa vigente in tema di vincolo idrogeologico (ancora oggi contenuta nel R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 <<Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani>> e nelle norme regolamentari integrative ed attuative: R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 e nelle <<Prescrizioni di massima e di polizia forestale>> della Provincia di Aosta), fatta salva ogni considerazione sulle circostanze del fatto contestato, per cui si rinvia alle controdeduzioni inviate dalla Stazione Forestale di \_\_\_\_\_ con nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Nel ricorso si sostiene che: *“L'art. 7 del suddetto R.D.L., che cita testualmente: <<Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del Comitato forestale e alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all'art. 1>> non contemplerebbe la fattispecie oggetto di contestazione da parte della Stazione Forestale; i lavori che sono stati autorizzati (scavo per posa di tubazione) infatti non possono certamente considerarsi una trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione. Considerare qualsiasi movimento terra-effettuato su terreni sottoposti al vincolo idrogeologico di cui all'art. 7 suddetto come trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, andrebbe ben al di là dell'effettivo contenuto normativo.”*

Questo é il parere del ricorrente, basato sull'interpretazione letterale della norma (risalente al 1923), ben altro l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale concernente i movimenti terra ed i mutamenti di coltura nei terreni soggetti al vincolo idrogeologico forestale.

Infatti, sin dall'inizio degli anni 70 (con la sentenza del Consiglio di Stato n. 183 del 16 marzo 1971) l'art. 7 del R.D.L. 30/10/1923 è sempre stato interpretato in maniera estensiva, in modo da comprendere qualsiasi mutamento delle destinazioni boschive o di lavorazione del terreno, indipendentemente dal fatto che i lavori di taglio piante e/o scavo siano finalizzati ad un cambiamento di coltura piuttosto che ad una apertura di una strada, ad una posa di tubazione, all'apertura di una cava o alla realizzazione di una casa.

Alla storica sentenza del 1971 ne sono seguite numerose altre che nella sostanza hanno sempre confermato tale interpretazione, tra queste si citano: C.d.S., sez. VI, 29 settembre 1982, n. 424, C.d.S. sez. VI, 5 febbraio 1982, n. 64, T.A.R. Lazio, sez. Latina 11 aprile 1980, n. 64, T.A.R. Emilia Romagna, sez. Parma, 23 marzo 1982 e 27 aprile 1982 n. 98, T.A.R. Emilia Romagna, sez. Bologna, 19 dicembre 1986, n. 640.

Si compie inoltre una selezione di massime dei supremi giudici amministrativi sul tema, fra cui alcune più recenti.

Per competenza



IL DIRETTORE  
DEL CORPO FORESTALE DELLA V.d.A.  
- Dott. Paolo OREILLER -

CF/       
a f.c.

All. n.1

## Massime del Consiglio di Stato riguardo l'art. 7 del R.D.L. 3267/23

Rientrano nel novero delle attività dirette alla radicale trasformazione delle colture, e sono quindi assoggettate all'esclusivo potere autorizzatorio delle Camere di commercio (ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. n. 3267 del 1923 e dell'art. 21 del R.D. n. 1126 del 1926) tutti quei lavori che, ancorché diversi dalle attività agricole o silvopastorali in senso proprio, siano per loro natura o per i mezzi usati capaci di arrecare ai terreni, soggetti a vincolo idrogeologico, danni analoghi o maggiori delle mere "trasformazioni" colturali cui le citate norme espressamente si riferiscono (nella specie, si trattava di lavori edilizio-urbanistici concernenti l'impianto di una stazione turistica invernale).

Sez. VI, sent. n. 161 del 29-03-1983, Società Val Cedra c. Camera di commercio di Parma (p.d. 830391).

La tutela derivante dal vincolo idrogeologico include le attività di tipo edificatorio e si estende anche agli interventi che interessano terreni non boschivi, purché compresi all'interno dell'area vincolata, essendo palese l'irrelevanza, ai fini delle esigenze di tutela dianzi indicate, che la superficie assoggettata al vincolo sia boscata ovvero priva di alberi; pertanto, la "trasformazione di terreni", cui si riferisce il citato articolo 7 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, e i "lavori di trasformazione", cui si riferisce l'articolo 21 del R.D. 16 maggio 1926 n. 1126, che consente all'Amministrazione di adottare non semplici prescrizioni operative, come previsto dall'articolo 20 del R.D. n. 1126 del 1926 citato, ma anche misure restrittive o impeditive dell'intervento, riguardano ogni tipo di attività capace, per caratteristiche proprie o per la natura dei mezzi impiegati, di incidere sul suolo in misura non dissimile dalle utilizzazioni per scopi agricoli.

Sez. V, sent. n. 89 del 28-01-1997, Soc. Candia c. Provincia di Grosseto (p.d. 971431).

Alla stregua della normazione nazionale (art. 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267; art. 21 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126) e regionale (nel caso, art. 40 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 della Lombardia e art. 25 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 della Lombardia) i controlli volti a verificare il rispetto dei vincoli idrogeologici riguardano, rispetto ad attività edificatorie, non solo i lavori oggetto di concessione, ma anche quelli (ristrutturazione o manutenzione straordinaria) per i quali bastino semplici autorizzazioni edilizie, estendendosi, detti controlli, ad ogni genere di intervento che importi movimenti e trasformazioni di terreno ossia ad ogni tipo di attività capace, per caratteristiche proprie o per la natura dei mezzi impiegati, di incidere sul suolo, sotto i profili della sua stabilità e dei pregiudizi all'equilibrio idrogeologico della zona vincolata; pertanto, anche interventi di consolidamento di preesistente opera non sono sottratti al controllo di legge relativo al vincolo idrogeologico per il solo fatto di non costituire un intervento "ex novo", ai diversi fini del regime edilizio.

Sez. VI, sent. n. 2782 del 21-05-2001, Sevaroli c. Comunità montana del triangolo lariano (p.d. 101074).